

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PRINCIPI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL'UMBRIA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI DIFESA IN GIUDIZIO DI FRONTE ALLE AUTORITA' GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE, TRIBUTARIE, SPECIALI E COMUNITARIE, NONCHE' DI ASSISTENZA, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA

Art. 1 OGGETTO

1. il presente regolamento disciplina i principi, i criteri e le modalità per il conferimento da parte di Arpa Umbria, di seguito nominata Agenzia, degli incarichi esterni di difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionali civili, penali, amministrative, tributarie, speciali e comunitarie, nonché degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, D.L. 26 Giugno 2008, n. 112, convertito in Legge con modifiche dalla L. n. 133 del 6 Agosto 2008.
2. il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Art. 2 TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di difesa in giudizio concernono la tutela dell'Agenzia di fronte a qualsiasi Organo giurisdizionale nazionale e comunitario.
2. le prestazioni di assistenza nelle pratiche amministrative e comunque di interesse dell'Agenzia consistono, a titolo esemplificativo, nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, nell'assistenza alla stipula di contratti e negozi, nell'assistenza in procedure arbitrali, concorsuali e tributarie, per le cui peculiarità si rendano necessarie alta professionalità e competenza specialistica riferita alla materia trattata.
3. gli incarichi di studio riguardano l'esame e l'approfondimento di tematiche di carattere generale di interesse dell'Agenzia. Il loro corretto svolgimento richiede la predisposizione e consegna all'Agenzia di una relazione scritta finale ove siano stati illustrati i risultati conseguiti.
4. le consulenze sono finalizzate a supportare gli organi, gli uffici ed i servizi dell'Agenzia per la risoluzione di problematiche specifiche, funzionali alle rispettive competenze ed attività, mediante la formulazione di pareri scritti e orali, la predisposizione di schemi di atti e documenti e di quant'altro necessario.

Art. 3 CONDIZIONI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 può essere attivato in presenza delle condizioni e secondo i criteri sotto indicati:
 - a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Agenzia;
 - b) inesistenza all'interno dell'Agenzia di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico specifico, nonchè per impossibilità di avvalersi di personale interno per incompatibilità o carichi di lavoro;
 - c) definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'incarico
 - d) indicazione della durata dell'incarico, salvo che non si tratti di prestazioni di difesa in giudizio;
 - e) proporzione tra il compenso pattuito e l'attività svolta dal soggetto incaricato;
2. Il presente regolamento ed il relativo albo *ex art.* 4 saranno soggetti a decadenza e conseguente perdita di efficacia nel caso in cui l'Agenzia provveda alla formale istituzione dell'Avvocatura interna (Ufficio Legale).

Art. 4 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. gli incarichi sono affidati mediante l'acquisizione ed il confronto tra più *curricula* concernenti il profilo della figura professionale idonea al relativo svolgimento.
2. per il conferimento degli incarichi di difesa giudiziale dovrà essere tenuto conto anche della competenza specifica nella materia e della esperienza acquisita.
3. ai fini dell'acquisizione dei *curricula* l'Agenzia istituisce un Albo in cui vengono iscritti i professionisti di cui l'Agenzia si è avvalsa con soddisfazione precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e di quelli che ne facciano richiesta, in seguito alla pubblicazione sul profilo web di Arpa Umbria, di un avviso con indicazione del termine perentorio entro e non oltre il quale dovranno pervenire i *curricula* all'Agenzia.
4. il confronto tra i *curricula* viene effettuato nel rispetto delle condizioni e criteri di cui all'art. 3 e delle modalità di cui al presente articolo, con provvedimento motivato.
5. gli incarichi conferiti, con l'indicazione del soggetto incaricato, dei contenuti e dei compensi, vengono pubblicati nel canale web dedicato dell' "Amministrazione Trasparente".

Art. 5 TENUTA ALBO PROFESSIONISTI

1. l'albo dei professionisti di cui all'art 4, comma 3, è aggiornato ogni tre anni, mediante cancellazione di coloro che abbiano cessato l'attività professionale ovvero abbiano rinunciato all'incarico, nonché mediante pubblicazione di un nuovo avviso, con le modalità previste dalla medesima disposizione.

Art. 6 PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. il presente regolamento verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Agenzia, www.arpa.umbria.it ;
2. il presente regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei *curricula* di cui all'art. 4., comma 3

Il Direttore Generale
Dott. Walter Ganapini